



N. R.G. VG 683/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione II Civile

Il Giudice designato alla trattazione dott. Francesco Pipicelli
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso depositato da **ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A., con sede legale a MILANO (MI) VIALE CERTOSA 239 cap 20151 Domicilio digitale/PEC adit@legalmail.it Numero REA MI – 2525101, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 10354890963** in persona del legale rappresentante *pro tempore* presidente del consiglio di amministrazione Dott.ssa Lucia Morselli (C.F. MRSLCU56L49F257H), in forza della procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Salvatore Sanzo (C.F. SNZSVT57M13B180V), dall'avv. Diana Burroni (C.F. BRRDNI72B52I829F), dall'avv. Angela Petrosillo (C.F. PTRNGL70L44B180J) e dall'avv. Anna Porcari (C.F. PRCNNA88D46E648X), tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dei LCA Studio Legale sito in Milano, Via della Moscova n. 18 (ogni notifica e/o comunicazione di rito agli indirizzi di posta elettronica certificata qui di seguito indicati: salvatore.sanzo@milano.pecavvocati.it; diana.burroni@milano.pecavvocati.it; angela.petrosillo@milano.pecavvocati.it anna.porcari@milano.pecavvocati.it);

sentite le parti all'udienza tenutasi con mezzi telematici in data 9 febbraio 2024, letto il motivato parere negativo dell'esperto dott. CESARE GIUSEPPE MERONI depositato il 5 febbraio 2024, lette le memorie di costituzione dei creditori e contro-interessati, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,

OSSERVA

Il motivato parere dell'esperto depositato il 5 febbraio 2024 è netto nel ritenere l'assenza in concreto della sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento, che non sono state riscontrate dall'esperto con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile (che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi).

Sul punto, occorre ricordare che secondo l'orientamento del Tribunale di Bologna est. Dott. Maurizio



Atzori, 6 novembre 2022, in Diritto della Crisi, l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso a tale percorso in quanto: (i) in punto di adeguatezza delle misure per la rilevazione della crisi, l'art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione tempestiva della crisi elementi che già denotano un'insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce sia alla crisi che all'insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva risulta la circostanza che risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento"; (iii) l'obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) la sterilizzazione dei poteri del pubblico ministero durante la fase di composizione negoziata, indica che anche l'insolvente possa accedere a tale percorso; (vi) il test di autodiagnosi di cui al decreto dirigenziale prevede anche situazioni gravissime, di insolvenza conclamata.

In altri termini, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale di merito, che qui si condivide, l'insolvenza non pregiudica l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l'applicazione o la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall'imprenditore, a condizione che tale condizione risulti coerente alle finalità recuperatorie dell'istituto e quindi reversibile mediante interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità, purché vi siano dunque elementi di risanabilità concreta e di reversibilità dell'insolvenza in base al piano di risanamento nell'ambito della composizione, anche eventualmente mediante interventi straordinari di esternalizzazione dei rami aziendali o apporti di finanza esogena.

Ciò che difetta ad oggi però, nel caso concreto, sono proprio le concrete prospettive di risanamento e di reversibilità dell'evidente squilibrio patrimoniale e finanziario e del deficit di cassa nell'immediato in cui è incorsa la società ricorrente, non essendovi disponibilità concrete ad oggi per apportare risorse esterne da parte dei soci o da parte degli istituti di credito, come esposto nel parere dell'esperto, che di seguito si riporta per la parte di interesse, con il commento sul test pratico che evidenzia la scarsa plausibilità del percorso di risanamento esposto (*n.d.r.* enfasi aggiunta):

"...OMISSIS...E' opinione dello scrivente che il test possa non avere una rilevanza assoluta in quanto non considera alcune variabili chiave di tipo qualitativo e la compilazione risulta legata a fattori soggettivi. Ad esempio, AdI ha indicato come margine operativo lordo "normalizzato" l'importo di Euro 800 mila/anno. Secondo lo scrivente, prendendo a riferimento una definizione di "normalizzato" diversa, sarebbe forse stato più opportuno indicare un valore pari ad Euro 600 mila quale media dell'EBITDA post CO2 indicata nel conto economico per gli esercizi 2029 e 2030. Utilizzando tale parametro si otterrebbe un coefficiente superiore a 4 che darebbe un riferimento meno certo di fattibilità ("la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a



consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda").

8. Possibili elementi di criticità della manovra

Elemento caratteristico della composizione negoziata è quello riferibile al fatto che all'esperto spetta il compito di condurre il processo facendo in modo che il piano sia redatto dalla società secondo le migliori linee guida e nel rispetto dell'iter delineato dal legislatore. In tale contesto il piano è redatto e proposto dalla società in crisi e non c'è un soggetto terzo preposto ad un controllo pregnante di fattibilità.

Il piano qui (sommariamente, date le tempistiche, le dimensioni aziendali e la complessità della crisi) commentato è in realtà un progetto di piano destinato ad essere sviluppato analiticamente anche sulla base dell'esito delle trattative con la necessità di approfondire molti elementi che allo stato non appaiono sviluppati, come accennato nei precedenti paragrafi.

Il progetto di piano attualmente sottoposto al vaglio del giudice delle misure protettive e a quello dell'esperto traccia, come richiede la norma, una sorta di percorso o progetto di risanamento.

Con le approssimazioni del caso – e fermi i più volte richiamati temi centrali rappresentati dalla carenza di flussi finanziari a brevissimo e della conflittualità tra i due soci di AdIH – è quindi opportuno enunciare alcuni possibili profili di criticità della manovra prevista nel piano:

- verifica in merito alla sussistenza nei tempi previsti dal piano delle condizioni sospensive cui è sottoposto l'obbligo di acquisto dei rami di azienda da parte di AdI (con particolare riguardo al sequestro/confisca degli impianti);*
- elaborazione delle perizie sulla adeguatezza del valore degli assets rispetto all'importo dei finanziamenti bancari richiesti;*
- adeguata rappresentazione e sviluppo delle assunzioni che rendono fattibile il piano con particolare riferimento alla forza lavoro, ai volumi potenziali ed a quelli prospettici di acquisto delle materie prime e di vendita dei prodotti finiti;*
- sviluppi dei piani delle singole società;*
- Dovranno essere sviluppate e finalizzate le trattative per l'accensione dei finanziamenti necessari all'acquisto dei rami di azienda e per il finanziamento del capitale circolante;*
- Dovranno essere risolti i problemi di litigiosità tra i soci;*
- Criticità del cash flow a breve termine come riportato nel successivo paragrafo 9.2.*

9. Parere dell'esperto sulla richiesta delle misure protettive

9.1 Le trattative con i creditori

Stante l'urgenza imposta dalla situazione finanziaria di AdI, si è ritenuto opportuno differire – d'intesa con la Società – l'avvio delle interlocuzioni con i creditori all'esito dei confronti con i soci



ed i possibili finanziatori.

Permane di primaria importanza, in ogni ipotesi di continuità aziendale, verificare la possibile riclassificazione a “crediti deteriorati” da parte del sistema bancario e l'opportunità che venga sterilizzata tale evenienza.

9.2 Conclusioni dell'esperto

Come noto, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, le misure protettive sono strumentali ad assicurare il buon esito delle trattative, e sono confermate quando il giudice verifichi, in primo luogo, la sussistenza del *fumus boni iuris*, da intendersi nel senso della utilità delle misure richieste per lo svolgimento delle trattative, nonché della adeguatezza e proporzionalità di queste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa.

Prima di valutare nel merito l'utilità delle misure richieste, risulta nel caso di specie opportuno interrogarsi in merito alla percorribilità dell'ipotizzato percorso di risanamento.

Ed infatti, alla luce degli eventi succedutisi nel pur breve periodo intercorso dall'apertura della composizione negoziata ad oggi e, soprattutto, in ragione di quelli accaduti successivamente al deposito del parere sull'inibitoria nei confronti di Invitalia, il sottoscritto Esperto deve prendere atto che, da una parte, la posizione dei soci è rimasta sostanzialmente immutata – non essendo, pertanto, ipotizzabile, quanto meno nel brevissimo periodo, il raggiungimento di un accordo tra Invitalia e ArcelorMittal idoneo ad assicurare quel sostegno finanziario indispensabile a garantire la continuità aziendale – e, dall'altro, che le preliminari (seppur generiche) aperture di alcuni intermediari finanziari rispetto ad un intervento nel breve periodo paiono allo stato venute meno o, comunque, non realizzabili con le tempistiche imposte dalla attuale situazione. Infatti la preliminare apertura da parte di entrambi i soci – registrata all'esito dell'odierno incontro – a prendere in considerazione l'ingresso nel capitale sociale di uno o più soggetti terzi potrebbe consentire l'avvio di un percorso tutto da sviluppare la cui praticabilità in concreto presuppone necessariamente l'individuazione dei soggetti interessati ad un siffatto intervento, che allo stato non si sono palesati al sottoscritto esperto. Se a ciò si aggiunge, da un lato, la comunicazione con cui Invitalia ha negato l'erogazione in tempi brevi dei finanziamenti previsti dal piano per il corrente mese di febbraio e, dall'altro, l'addebito in data odierna da parte di Unicredit della rata da 30 milioni di Euro, non pare allo scrivente che si possa giungere ad una conclusione diversa dalla sopravvenuta impraticabilità del percorso di risanamento posto a fondamento della domanda di accesso alla composizione negoziata. Né sussistono, a parere di chi scrive, le condizioni per l'elaborazione – nell'ambito del presente strumento – di un percorso alternativo che potrebbero in ipotesi giustificare l'adozione delle richieste misure protettive.



Infatti, la situazione finanziaria delineatasi a seguito delle circostanze apprese in questi ultimi giorni è tale per cui ben difficilmente pare potersi ipotizzare una soluzione della crisi diversa da quella rappresentata dall'urgente ricorso ad una procedura che apra il concorso tra i creditori.

Quanto all'ulteriore presupposto del periculum in mora – ovvero sia la funzionalità delle misure richieste al raggiungimento del risultato finale della ristrutturazione dell'impresa e la conseguente prognosi circa il pregiudizio al risanamento che conseguirebbe alla loro mancata adozione – non si possono che richiamare le valutazioni già espresse in tema di fumus. L'attuale assenza di concrete prospettive di risanamento nell'ambito della composizione negoziata impedisce infatti una prognosi favorevole anche in merito a questo secondo presupposto.

In definitiva, seppur il ricorso alla composizione negoziata avrebbe potuto – fermi restando i già richiamati limiti di un giudizio necessariamente preliminare e provvisorio – consentire l'avvio di un percorso idoneo al risanamento purché accompagnato dal verificarsi di una serie di condizioni necessarie a tale scopo, sembra allo stato doversi prendere atto che le consultazioni intercorse con i principali attori presenti e futuri dell'ipotizzata ristrutturazione non abbiano dato l'esito sperato dalla Società ed anzi che gli unici atti formali compiuti negli ultimi giorni suggeriscano di ricorrere ad altri più incisivi strumenti previsti dall'ordinamento concorsuale.

Il sottoscritto deve dare atto di avere rilevato una azienda che, supportata finanziariamente in modo adeguato, potrebbe realizzare la massa critica di produzione industriale auspicata, e obiettivo da sempre prefissato, condizionatamente alla piena efficienza degli impianti e dal rispetto delle norme ambientali.”

Anche a verbale di udienza, l'esperto ha segnalato che la continuità aziendale della società è subordinata agli accordi tra i soci, ma questo accordo non ha una temporalità immediata e non si sono registrati significativi progressi nelle trattative tra loro; sarebbe infatti necessario a sostegno della continuità un accordo dei soci con finanza prededucibile che appare ben lontano dall'essere raggiunto. Anche l'ipotesi di un finanziamento bancario con garanzia pignorizia da parte di MORGAN STANLEY risulta molto lontano dall'essere ipotizzato ed è sottoposto a tempistiche lunghe e condizioni di non immediata realizzazione (quali principalmente l'accordo tra i soci), come riferito dall'esperto a verbale, il che conferma l'assenza di ragionevoli e concrete prospettive di risanamento della società ricorrente: “...in data 8 febbraio 2024 vi è stato un contatto dell'esperto con MORGAN STANLEY per una ipotesi di finanziamento prededucibile che arriverebbe mediante un pegno rotativo sui predetti finiti per un valore tra € 350 milioni ed € 500 milioni, il che impatterebbe in modo positivo sul cash flow, subordinato a due condizioni: a) deve esservi un accordo tra i soci che sono entrambi clienti di MORGAN STANLEY; b) temporalità non immediata per una operazione non tra le più



comuni e semplici, il closing avverrebbe nella seconda metà del mese di marzo 2024”.

Come anche rilevato nella memoria di ILVA SPA IN A.S., il piano di risanamento, concepito in prospettiva di cessione dei complessi aziendali, dipende da condizioni esterne che sono oggettivamente di difficile realizzo in tempi brevi, ovvero il raggiungimento di un accordo sindacale ed il dissequestro dei complessi aziendali entro il 31 maggio 2024, data di scadenza del Contratto Quadro: “...il progetto di piano di risanamento allegato all’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata non è affatto idoneo a garantire il risanamento di AdI, come confermato dall’Esperto nel suo parere in data 5 febbraio 2024. Detto progetto di piano prevede, peraltro, che AdI acquisti il ramo di azienda di Ilva entro il 31 maggio 2024, data di scadenza del contratto di affitto di ramo d’azienda in essere tra le parti (docc. 1 e 2), al verificarsi delle condizioni sospensive ivi previste; condizioni sospensive che difficilmente potranno realizzarsi entro il 31 maggio 2024. Al riguardo, basti qui considerare che Ilva ha già presentato in data 30 marzo 2022 istanza di dissequestro, che è stata rigettata dalla Corte d’Assise di Taranto in data 30 maggio 2022 sulla base di una motivazione assai articolata (doc. 3). Sebbene Ilva non condivide la motivazione alla base di tale provvedimento, qualora la Corte d’Assise d’Appello (medio tempore divenuta competente a pronunciarsi sul punto) seguisse l’impostazione del giudice del primo grado, le condizioni di esercizio degli impianti ivi presupposte per l’ottenimento del dissequestro dipenderebbero esclusivamente dal gestore e sarebbe molto difficile raggiungerle entro il 31 maggio 2024”. (vedi pagine 2-3 della memoria di ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA).

Nel contesto della composizione negoziata, la strumentalità delle misure protettive (e cautelari) al buon esito delle iniziative assunte dal debitore per la regolazione della crisi (il c.d. *fumus boni iuris*) viene declinata nella sussistenza di una “concreta e ragionevole probabilità di conseguire il risanamento”, la quale rappresenta non solo la *condicio sine qua non* per l’accesso alla composizione negoziata e per la sua prosecuzione, ma altresì una condizione necessaria per la conferma delle misure protettive da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCI, requisito da valutarsi in modo tanto più rigoroso tutte le volte che la situazione di crisi e squilibrio patrimoniale-finanziario si avvicina all’insolvenza, stato più difficilmente reversibile senza un intervento finanziario di soci o di terzi o in assenza di operazioni straordinarie.

Per la conferma delle misure protettive, infatti, condizione necessaria è l’esistenza di una concreta, attendibile e realistica prospettiva di risanamento dell’impresa, da intendersi quale ragionevole possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’impresa stessa, posto che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o individuate per la regolazione della crisi o dell’insolvenza può giustificare un provvedimento



giudiziale di compressione delle azioni cautelari ed esecutive dei creditori sul patrimonio del debitore. Il *fumus boni iuris* per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari va individuato nelle possibili prospettive di risanamento dell'impresa, o comunque di superamento dello stato di crisi e squilibrio, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l'ausilio dell'Esperto, e la cui conclusione porta ad uno degli esiti descritti dall'art. 23 CCI; per valutare l'eventuale conferma delle misure protettive richieste occorre delibare, secondo una analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa possa essere risanata l'impresa all'esito di un piano di risanamento, pur embrionale, ma concretamente praticabile, da svilupparsi in corso di negoziazione con i creditori, grazie all'opera di facilitazione e mediazione dell'esperto.

Ad avviso di chi scrive, tale prognosi positiva allo stato non pare sussistere, in quanto la situazione finanziaria attuale, l'assenza di disponibilità di soci o di terzi a rifinanziare ADI SPA, non sembrano consentire all'impresa ricorrente di avere una liquidità di cassa a breve per l'acquisto di materie prime e per la stessa sopravvivenza della continuità aziendale diretta, per un tempo limitato idoneo a condurre le complesse trattative con un ceto creditorio variegato e multiforme.

La concreta possibilità di sviluppare in corso di trattative le linee guida del piano di risanamento presuppone, ai fini della sua attuazione, il raggiungimento di un'intesa tra i soci, improntata alla cooperazione ed al sostegno finanziario di ADI SPA (ad esempio, attraverso la deliberazione di condivisi interventi di rafforzamento patrimoniale), allo stato non raggiungibile per le ragioni esposte dall'esperto.

Ritiene pertanto chi scrive che non vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell'esperto; evidente è l'assenza di strumentalità della conferma delle misure protettive ex art. 18 comma 1 CCII alla buona riuscita delle trattative paritarie con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale, rispetto alla quale l'esperto ha già in sostanza espresso una prognosi "infausta".

Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, infatti il giudicante non può che operare, ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto, che qui sono di segno contrario.

Del resto, le eventuali trattative con i creditori ed i terzi – la cui percorribilità ed anche il mero inizio paiono subordinati all'accordo tra soci per un rifinanziamento o ad una disponibilità a prestare ulteriori finanziamenti da parte di uno o più istituti di credito - non potrebbero avere alcun senso pratico o giuridico ove non fossero finalizzate né strumentali al concreto e plausibile risanamento in



ambito di composizione negoziata, come si desume dal chiaro disposto dell'art. 17 comma 5 CCII: *"...Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.."*

L'inidoneità del Piano a superare la crisi e, dunque, l'assenza delle concrete prospettive di risanamento, per le ragioni già illustrate, non solo non consentono di confermare le misure protettive, ma allo stesso tempo non rendono meritevoli di accoglimento, con valenza assorbente, le misure cautelari e di inibitoria richieste verso ILVA e verso gli istituti di credito, come anche delimitate nel loro perimetro applicativo a verbale di udienza dalla parte ricorrente: *"...rileva che così come hanno perso di significato pratico le richieste verso i fornitori strategici essendosi giunti all'udienza odierna senza inibitorie inaudita altera parte, così come vi è rinuncia implicita alle richieste verso UNICREDIT FACTORING e GENERALFINANCE che hanno adempiuto spontaneamente. Le richieste che sono integralmente confermate sono la richiesta di misure protettive tipiche ex art. 18 commi 1, 4 e 5 da confermarsi erga omnes, nonché le richieste cautelari atipiche verso UNICREDIT SPA in relazione alle rate oggetto di prossime scadenze, segnalando che per effetto dell'assenza della misura è stato incamerato un importo di € 30 milioni al 5 febbraio 2024 e ciò fa venir meno la finanza in un momento delicato in attesa del risanamento e delle azioni dei soci; l'essenzialità di pronunce verso soggetti che hanno scadenze nelle prossime settimane attiene a questo e ciò vale per UNICREDIT SPA e BANCA IFIS. Dichiara di insistere nelle richieste anche nei confronti di ILVA SPA IN AS..."*

Infatti, ai sensi dell'art. 2 lettere p) e q) CCII le misure protettive e cautelari devono poter evitare il pregiudizio o assicurare il buon esito delle trattative, sempre in ottica strumentale e finalistica rispetto alla regolazione della crisi o dell'insolvenza in ambito di composizione negoziata.

Viceversa, se il percorso di concreta ed effettiva risanabilità imprenditoriale da perseguirsi mediante lunghe trattative, come nel caso di specie, appare *ab origine* precluso dalla conflittualità irrisolta tra i soci e dall'assenza di risorse esterne che consentano una iniezione di liquidità di cassa immediata a supporto della continuità (come esposto dall'esperto) – anche mediante finanziamenti prededucibili – viene a cessare ogni nesso di strumentalità tra le richieste misure cautelari e protettive e la regolazione della crisi imprenditoriale; occorre pertanto arginare il più possibile l'aggravio del passivo e l'erosione della garanzia patrimoniale per i creditori, onde evitare di sottoporli ad un



pregiudizio ingiustificato e sproporzionato, inibendo le loro azioni esecutive e cautelari.

Non possono quindi nel caso di specie essere confermate le misure protettive né concesse misure cautelari che non siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che appare un obiettivo manifestamente implausibile, in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento a raggiungere l'obiettivo sperato, come anche ritenuto tale dall'esperto.

Non può in altri termini dimenticarsi che il risanamento deve essere l'obiettivo perseguito dall'imprenditore che accede alla composizione negoziata; il raggiungimento del *target* deve passare attraverso la seria trattativa coi creditori, allo stato non pronosticabile in ragione di alcune condizioni ostative di carattere finanziario ed aziendale, che consentano la sopravvivenza dell'impresa anche nel breve periodo.

In ragione della sostanziale novità ed estrema complessità delle questioni dedotte in tema di misure cautelari, della rinuncia di parte ricorrente ad alcune richieste inibitorie, ed in considerazione del fatto che la decisione è stata assunta sul punto con valenza assorbente della carenza di *fumus boni iuris* rispetto alla dedotta inammissibilità, sussistono ad avviso del Tribunale gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma secondo c.p.c. (come riformulato a seguito di Corte Cost. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite nei singoli rapporti processuali (in specie con ILVA SPA IN A.S., BANCA IFIS SPA, con i fornitori strategici).

PQM

DA' ATTO della rinuncia a verbale di udienza di parte ricorrente alle domande di:

“inibire con pronuncia erga omnes la facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti ex art. 18, 5° comma, CCII nei confronti dei fornitori strategici essenziali per assicurare la continuità aziendale, cui viene assicurato il soddisfacimento delle prestazioni correnti (con ciò intendendosi quelle svolte successivamente alla data del 15 gennaio 2024);

ordinare a Unicredit Factoring s.p.a. e a GeneralFinance s.p.a. la immediata ripresa della ordinaria operatività delle linee di factoring in essere e regolarmente adempiute da ADI – mediante pagamento del corrispettivo dovuto per le cessioni di credito effettuate il 19 gennaio 2024 (meglio identificate ai docc. 25 e 26)”;

DA' ATTO della rinuncia con atto depositato in data 5.2.2024 da parte ricorrente alla domanda verso ENI s.p.a. (Piano di rientro da Accordo Transattivo del 29 luglio 2022 e successive modifiche) di *“inibitoria dell'escussione garanzie (art. 4 terzo atto ricognitivo del 20 marzo 2023 modificativo dell'art. 2.3 dell'accordo del 29 luglio 2022 così come modificato dal primo atto ricognitivo e modificativo del 4 novembre 2022)”;*



RIGETTA la richiesta di ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A., di adozione delle seguenti ulteriori misure protettive atipiche/cautelari/inibitorie relativamente ai rapporti qui specificati:

Unicredit s.p.a. (Contratto Finanziamento Revolving)

a. sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del finanziamento revolving;

b. inibitoria di eventuali compensazioni tra opposte ragioni di credito a qualunque titolo previste nel contratto;

c. inibitoria dell'escussione di garanzie accessorie (SACE ed eventuali terzi);

ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria (Contratto di affitto d'azienda)

d. sospensione della scadenza ultimo canone trimestrale (che verrà pagato con l'acquisto dell'azienda al 31 maggio 2024 o a quella diversa data in cui sarà perfezionato l'acquisto);

e. inibitoria dell'escussione del Performance Bond (art. 28);

f. inibitoria della facoltà per ILVA di risoluzione per effetto di mancata reintegrazione Performance Bond (art. 30);

Banca Ifis s.p.a.

h) sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze del debito correlato al *reverse factoring*, come specificato in atti;

nonché in generale, RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di adozione di misure protettive atipiche/cautelari che abbiano come effetto l'inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative nonché di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate;

RIGETTA la richiesta di parte ricorrente ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A., relativa alla conferma delle misure protettive tipiche ex art. 18 CCII con efficacia *erga omnes*.

COMPENSA integralmente le spese di lite nei singoli rapporti processuali originati dalle domande cautelari, protettive atipiche ed inibitorie della ricorrente.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto nominato Dott. CESARE GIUSEPPE MERONI, al registro delle imprese CCIAA Milano, a cura della Cancelleria.

Milano, 16 febbraio 2024

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli